



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 7 del 14/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **21:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, in modalità mista ai sensi della riformulazione dell'art. 6 del Regolamento Comunale sul funzionamento delle sedute del Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. In video collegamento Il Segretario Comunale ed il Consigliere Leoni. In video collegamento come uditore il Sig. Sebastiano Pelligra dei Carabinieri.

All'appello iniziale risultano:

1	NEVICATI STEFANO	Presente	8	BONINI LUCA	Presente
2	FURLOTTI MILVA	Presente	9	PUDDU SIMONA	Presente
3	CONCARI LUCA	Presente	10	LEONI GIANARTURO	Presente
4	MORELLI MARIKA	Presente	11	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente
5	CONTINI CRISTINA	Presente	12	GUARESCHI ELISA	Assente
6	PASSERA NICOLAS	Presente	13	COPERCHINI CHIARA	Presente
7	MUSHIANA PARAMDEEP SINGH	Presente			

Totale Presenti: n. 12

Totale Assenti: n. 1

Partecipa all'adunanza in video collegamento il Segretario comunale, Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Stefano Nevicati assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2022.
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»; in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

RITENUTO allo stato attuale opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe per l'anno 2022, per i singoli tributi sotto elencati;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio n. 2 del 18.03.2021 con oggetto **“APPROVAZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2021”**;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 06/08/2020 “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020” ove venivano definite le aliquote sotto elencate per i rispettivi tributi:

1- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	5,50 per mille
2)	Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 10 della <i>Legge di Stabilità 2016 (contratto di comodato registrato)</i>	8,00 per mille
3)	Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado (autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della dichiarazione)	8,00 per mille

4)	Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10)	9,00 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 1,40 per mille incremento Comune
5)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	10,60 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 3,00 per mille incremento Comune
6)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	9,00 per mille
7)	Aliquota per altri fabbricati	10,60 per mille
8)	Aliquota per terreni	9,00 per mille
9)	Aliquota per aree fabbricabili	9,00 per mille
10)	Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale , così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:	1,00 per mille
11)	Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso, si ritiene di poter confermare le aliquote deliberate per l'anno 2021 anche per l'anno 2022

2 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Rilevato che:

- per l'anno 2021, con propria deliberazione n. 2 del 18/03/2021 è stata applicata l'aliquota dello 0,8 % del reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel Comune di Busseto, con soglia di esenzione pari ad euro 12.000,00 corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento;

Per l'anno 2022 si propone la conferma dell'aliquota dello 0,8% e la soglia di esenzione pari ad euro 12.000,00 del reddito imponibile

3 – TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I

Considerato che:

- con la deliberazione 443/2019/R/RIF, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti (per il periodo 2018-2021);
- con la deliberazione 138/2021/R/RIF l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR2);
- nei documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti generali e finali per la definizione del nuovo metodo tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025;

RITENUTO pertanto di provvedere con successivi atti e sulla base dei nuovi criteri stabiliti con le sopra citate deliberazioni di ARERA ed elaborate dalla locale Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR – a definire il PEF 2022 con il nuovo piano tariffario, dando atto che le previsioni iscritte in bilancio sono state stimate sulla base delle poste iscritte nell'anno 2021;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di delibera in esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. Rita Mingardi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Il Sindaco, facendo seguito alla trattazione unica dei punti propedeutici il Bilancio, pone in votazione il punto n. 1) dell'ordine del giorno di cui all'oggetto con il seguente esito:

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Coperchini, Brigati e Leoni), nessuno astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI PRENDERE** atto di quanto sopra esposto, definendo per l'anno 2022 la seguente manovra tariffaria:

A) con riferimento all'Imposta Municipale Propria (IMU)

di confermare per l'anno 2022, così come specificato in premessa, le seguenti aliquote:

1)	Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	5,50 per mille
2)	Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 10 della <i>Legge di Stabilità 2016 (contratto di comodato registrato)</i>	8,00 per mille
3)	Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in comodato d'uso ad un familiare con	8,00 per mille

	grado di parentela in linea retta entro il primo grado (autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della dichiarazione)	
4)	Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10)	9,00 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 1,40 per mille incremento Comune
5)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5	10,60 per mille di cui 7,60 per mille quota Statale, 3,00 per mille incremento Comune
6)	Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	9,00 per mille
7)	Aliquota per altri fabbricati	10,60 per mille
8)	Aliquota per terreni	9,00 per mille
9)	Aliquota per aree fabbricabili	9,00 per mille
10)	Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale , così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:	1,00 per mille
11)	Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00 per mille

- DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;
- DI DARE ATTO infine che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

B) con riferimento all'Addizionale Comunale I.R.P.E.F.

- **di confermare** per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. allo 0,8%;
- **di confermare** per l'anno 2022 ad euro 12.000,00 la soglia di esenzione corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento in materia di addizionale I.R.P.E.F.;

- 2) **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul portale del Federalismo Fiscale, entro i termini di legge, secondo quanto disposto dall'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201 del 6/12/2011, ai fini dell'efficacia della stessa;

TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I.

Di RINVIARE l'approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe a seguito del piano finanziario definitivamente approvato dall'organo competente (ATERSIR), in applicazione delle nuove direttive e delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA 282/2021/R/RIF;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di applicazione delle disposizioni in esso contenute, con separata votazione, **con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Coperchini, Brigati e Leoni), nessuno astenuto, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;**

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Avv. Stefano Nevicati

Segretario comunale
Dott. Giuseppe D'Urso
Pignataro